

LAGONEGRO & ROMANO

Amministrativo - Civile - Tributario

Magistrature Superiori

Avv. Anna Lagonegro

Avv. Claudio Romano - Media Conciliatore

Dott.ssa Chiara Leone

Dott.ssa Flavia Incecchi

LA CONFERMA DEL DECORO PROFESSIONALE LE OMISSIONI DEL CONSIGLIO DI STATO CONSIDERAZIONI SULLA SENTENZA 238/2015 DEL CONSIGLIO DI STATO

Diversi titoli dedicati alla sentenza n° 238 del 22.01.2015 del Consiglio di Stato, concernente il ricorso inoltrato dal Consiglio Nazionale dei Geologi avverso la sanzione inflitta dall'Antitrust avente ad oggetto in particolare il "decoro" come elemento compositivo del compenso professionale, convergono nel ritenere il "decoro" come elemento ormai escluso dalla determinazione di tale compenso.

Così il Sole 24 ORE del 29.01.2015; "*Il decoro non entra nella tariffa*";
Caseclima.com del 29.01.2015 "*Tariffa professionale, il decoro escluso dai parametri*".
Edilportale del 30.01.2015 "*Compensi professionali, vietato qualsiasi provvedimento al decoro*";
Italia Oggi del 30.01.2015 "*Decoro fuori della tariffa*";
Lavori pubblici.it del 30.01.2015 "*Professioni tecniche: niente decoro per le tariffe*";
Ingenio del 2.02.2015 "*Parcelle professionali: nessun riferimento al decoro*";
Edilia 2000 "*Tutti contro il decoro professionale: niente dignità alle professioni tecniche*".

I contenuti dei vari articoli si differenziano poi secondo l'orientamento della testata, accentuandone alcuni, come il Sole 24 ore, gli effetti "*antiprofessionisti*". Può così leggersi sul Sole del 29 gennaio "*prevalgono quindi libertà di concorrenza e possibilità di prezzi ridotti*", costituendo quest'ultimo effetto la naturale finalità del gruppo confindustriale proprietario del quotidiano. Peraltro il giornalista del Sole ben dovrebbe sapere che le "*tariffe professionali*" non esistono più e che il giudizio è iniziato prima della loro abolizione - avvenuta nel gennaio del 2012 con art. 9 D.L. n° 1/2012 - ma dopo l'entrata in vigore del c.d. "*Decreto Bersani*", e che ora valgono i "*parametri ministeriali*" delle professioni tecniche di cui al D.M. 143/2013.

L'art. 2233, comma 2 c.c.

Occorre dunque muovere da quanto pronunciato in sentenza in merito all'art. 2233, comma 2 c.c., secondo cui "*anche in assenza della regola deontologica concernente il decoro, la previsione di compensi professionali in ogni caso adeguati all'importanza dell'opera ed al decoro della professione è assicurata, nell'ordinamento nazionale, dalla disposizione del codice civile ...*" ovvero dell'art. 2233, comma 2 del c.c. Questa norma, enuncia, il Consiglio di Stato, sancisce "*un preciso obbligo civilistico che già ancora il compenso professionale al decoro della professione*" oltre che all'importanza dell'opera. Quindi la norma non viene considerata come fattore induttivo di effetti restrittivi della concorrenza e il decoro professionale, quale elemento compositivo del compenso, risulta *apertis verbis* richiamato e

confermato dalla sentenza, d'altronde in osservanza di norma di legge. Risultano quindi erronei commenti del tipo **"nel calcolo dei compensi professionali non ci può essere nessun riferimento al decoro. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato che, con la sentenza 238/2015 ha convalidato la tesi della Corte di Giustizia Europea"** (Edilportale del 30.01.2015). O anche **"con la sentenza 238/2015 la Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha di fatto convalidato la tesi della Corte di Giustizia Europea, che vieta, nella valutazione del compenso professionale, qualsiasi riferimento al decoro ed alla dignità professionale"** (Ingenio del 2.02.2015). **"Il Consiglio di Stato con la sentenza del 22.01.2015, n° 238 ... ha ritenuto il parametro del decoro professionale inidoneo ad essere utilizzato ai fini della verifica di congruità dei compensi professionali"** (Italia Oggi del 30.01.2015).

Premesso, in punto di legittimità processuale, che la normativa non prevede alcun procedimento di convalida delle sentenze della Corte Europea, va rilevato che, se l'ancoraggio al decoro costituisce **"preciso obbligo civilistico"**, tale elemento rientra necessariamente nella determinazione del compenso professionale. E tale pronunciato costituisce l'esatto opposto di quanto addotto anche dall'Antitrust nell'interlocuzione con il Consiglio Nazionale del 21.03.2007, dove ha sostenuto l'abrogazione dell'art. 2233 comma 2 c.c. per tacito effetto del c.d. "Decreto Bersani". Il che chiaramente illustra l'orientamento aprioristico che ha ispirato e caratterizzato *ab initio* la posizione dell'Antitrust. Secondo il Consiglio di Stato, però, la norma non attribuisce alcun potere/dovere di vigilanza all'**Ordine professionale che, quindi, viene estromesso da ogni eventuale intervento sul punto** con l'effetto, illegittimo ed irrazionale, che l'Ordine non dovrebbe avere alcuna cura circa l'osservanza da parte degli iscritti di una norma di legge attinente il comportamento professionale nei rapporti con i consumatori. Ne deriva ulteriormente che ove il professionista abbia ad abusare del **potere individuale** conferitogli dall'art. 2233 comma 2 c.c. - che ora il giudicante, ripetesi, conferisce direttamente ed esclusivamente al singolo professionista - dovrebbe ritenersi comunque inibito all'Ordine professionale qualsivoglia intervento anche nei confronti del professionista che operi in danno del consumatore.

Alla luce, dunque, della pronuncia può ritenersi che la valutazione dell'elemento **"decoro professionale"**, quale elemento **obbligatoriamente** compositivo del compenso, sia ora rimessa esclusivamente al professionista. Infatti se il consumatore può valutare - anche se non compiutamente nel profilo tecnico - la componente **"importanza della prestazione"**, non ha però specifici adeguati elementi né attitudini valutativi circa la componente **"decoro"**, così come anche definito nei contenuti, ad esempio, dall'art. 7 del Nuovo Codice Deontologico, articolo non posto in discussione dal Consiglio di Stato (capacità di assunzione di responsabilità; disponibilità di efficace corredo tecnico-professionale; disponibilità e prontezza di utilizzo di aggiornati strumenti; organizzazione di efficace ufficio ed equipe professionale; cura della sollecitudine degli interventi; disponibilità di mezzi e struttura per l'aggiornamento continuo).

Ne consegue che, d'ora in avanti, l'elemento del "decoro", scisso da qualsiasi valutazione ordinamentale-professionale e rimesso esclusivamente - in forza, ripetesi, dell'art. 2233, comma 2, c.c. come interpretato dal Consiglio di Stato - alla valutazione di ciascun singolo professionista, cessa di avere qualsivoglia natura ed effetto di garanzia anche per il consumatore. Ulteriore ipotizzabile effetto potrà essere quello di frequenti ricorsi alla giurisdizione, stavolta ordinaria, per impugnare, **ai sensi dell'art. 2598 comma 3, c.c. che vieta la concorrenza sleale**, le modalità concrete di osservanza o di violazione del "*preciso obbligo civilistico*" da parte di ciascun professionista. Con ulteriore e probabilissimo effetto di censura e penalizzazione, in quanto "*non decorosi*", dei più bassi livelli di compenso e conseguente anche forte incremento del contenzioso tra professionisti. Tutto ciò senza alcun "*filtro istituzionale*" quale sarebbe, o dovrebbe essere, rappresentato e costituito dall'Ordine professionale.

La "disapplicazione" della sentenza della Corte UE

In sede di appello alla sentenza del T.A.R. Lazio n° 1757 del 25.02.2011, che aveva rigettato il ricorso del C.N.G. - rilevando, peraltro, l'insufficienza di elementi utili a provare che il richiamo al decoro, contenuto nel Codice Deontologico, potesse implicare il carattere obbligatorio della tariffa professionale, all'epoca ancora in vigore - veniva formulata istanza pregiudiziale diretta alla Corte UE perché, in sintesi, si esprimesse circa la sussistenza, o meno, di effetti contrastanti con l'art. 101 TFUE, ovvero di effetti restrittivi della concorrenza, derivanti dai richiami all'elemento del decoro e dignità professionali contenuti nel Nuovo Codice Deontologico.

La Corte UE ha anzitutto premesso - al punto "45" della sentenza C-136/12 del 18.07.2013 - l'assioma, tanto astratto quanto purtroppo "*incrostato*" e consolidato, secondo cui l'Ordine professionale, nell'ambito della elaborazione di regole deontologiche, si comporta come "*un'associazione di imprese*" costituita dai professionisti iscritti e che i richiami alle regole deontologiche "*laddove tali regole indicano come criteri di commisurazione della parcella la dignità della professione, nonché la qualità e l'importanza della prestazione (punto "52") sono idonee a produrre effetti restrittivi della concorrenza*". La Corte Europea ha però introdotto criteri di interpretazione limitativi della enunciazione. Infatti, al punto "53", sostiene che "*occorre tuttavia rilevare che non ogni decisione di un'associazione di imprese che restringa la libertà di azione delle parti ricade necessariamente sotto il divieto sancito dall'art. 101 paragrafo 1 TFUE*" ovvero costituisca violazione delle norme europee sulla concorrenza. E quindi al punto "55" la Corte si è detta "*alla luce del fascicolo di cui dispone ... non in grado di valutare se l'esistenza del criterio relativo alla dignità della professione possa essere considerato necessario al conseguimento di un legittimo obiettivo ... aggiungendosi detto criterio ad altri criteri di commisurazione delle parcelle strettamente collegati alla qualità del*

lavoro quali l'importanza e la difficoltà del lavoro, le conoscenze tecniche e l'impegno richiesto. Spetta al giudice del rinvio - punto "56" - valutare, alla luce del contesto globale nel quale il Codice Deontologico dispiega i suoi effetti, compreso l'ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa di tale predetto codice da parte dell'Ordine Nazionale dei Geologi, se vi sia un effetto restrittivo della concorrenza nel mercato interno". Nel dispositivo la Corte UE così riassume: "le regole come quelle previste dal Codice Deontologico relativo all'esercizio della professione di geologo in Italia, approvato dal Consiglio Nazionale dei Geologi il 19.12.2006 e modificato da ultimo il 24.03.2010, che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla qualità e all'importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una decisione di un'associazione di imprese, ai sensi dell'art. 101 paragrafo 1 TFUE che può avere effetti restrittivi della concorrenza del mercato interno. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce del contesto globale in cui tale codice deontologico dispiega i suoi effetti, compreso l'ordinamento giuridico nazionale nonché la prassi applicativa di detto codice da parte dell'Ordine Nazionale dei Geologi, se i predetti effetti si producano nel caso di specie".

Il rinvio di merito al giudice nazionale è motivato, dunque, dalla Corte Europea con la necessità che ai fini del decidendum siano acquisiti **concreti elementi** di valutazione desumibili dal **contesto globale**, costituito dal **complesso dell'ordinamento giuridico** e dalla **prassi applicativa** della normativa deontologica. Ebbene sarebbe fatica vana tentare di rinvenire, nella sentenza del Consiglio di Stato, un accertamento in punto di fatto e di diritto circa gli elementi valutativi espressamente richiamati nella sentenza della Corte Europea come necessari, vale a dire circa l'acquisizione di prove concrete che gli effetti restrittivi della concorrenza si siano verificati o possano verificarsi in conseguenza di quanto previsto dal Codice Deontologico. Infatti **unico riferimento "concreto"** riportato in sentenza è costituito dal rilievo che "**nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dall'Authority per valutare lo stato di recepimento dei principi della concorrenza nei codici deontologici a seguito della c.d. Legge Bersani è emerso che secondo la prospettiva ordinistica** - ndr.: come interpretata, però, unilateralmente dall'Authority - **un prezzo inferiore alla tariffa minima non risulterebbe decoroso per la professione. È emerso, quindi, che l'obbligo contenuto nei codici deontologici di rispettare il decoro della professione nella determinazione del compenso induca di fatto, e per prassi consolidata, gli iscritti a ritenere vincolanti le tariffe professionali"**.

Unica fonte di prova è data, dunque, dall'indagine dell'Authority o, meglio, dall'**avviso astratto** da questa espresso. **A supporto non è stato addotto, e non sussiste, neppure un solo fatto concreto emerso e contestato.** In altre parole il giudicante, ai fini della valutazione circostanziata indicata come necessaria dalla Corte Europea, si è limitato a ripetere e riportare il **convincimento astratto ed unilaterale** espresso dall'Antitrust che però non ha mai addotto, a sostegno di tale convincimento, alcun concreto riscontro in punto di fatto e di diritto, a prova

che i requisiti di dignità e decoro abbiano costituito, o possono costituire, presupposto causale determinativo di fattispecie restrittive della concorrenza. E ciò malgrado che financo nelle memorie precedenti l'ultima udienza di merito il Consiglio ricorrente abbia rilevato come il modo di procedere dell'Antitrust - ovvero quei "*risultati dell'indagine*" che, ripetesi, costituiscono l'unico elemento addotto dal Consiglio di Stato a motivazione della sentenza - sia stato caratterizzato da **un modus astratto e di mera teoria interpretativa**. Infatti dall'esame astratto della normativa deontologica è derivata la **convinzione, anch'essa astratta, dell'Authority** secondo cui quella normativa è produttiva in sé di effetti restrittivi della concorrenza e, per quanto attiene il profilo della **prassi**, neanche si è preoccupata l'Antitrust di acquisire certezza giuridica circa la sussistenza e l'esito di eventuali procedimenti disciplinari posti in essere nei confronti dei geologi nel profilo della corrispondenza tra decoro e compensi. Se ciò avesse fatto avrebbe acquisito cognizione della circostanza che sussisteva **un solo procedimento disciplinare** promosso da un Ordine Regionale sul cui appello **il C.N.G. ha dapprima sospeso la decisione senza alcuna esecuzione e, successivamente, annullato il provvedimento disciplinare**.

Ebbene tale modo astratto di procedere non risulta congruo con l'orientamento espresso dalla Corte Europea che si è dichiarata non essere in possesso proprio degli elementi concreti della fattispecie - **contesto globale, ordinamento giuridico nazionale, prassi applicativa seguita** - elementi che soli possono consentire il riscontro concreto circa la determinazione effettiva di limitazioni anticoncorrenziali. L'Antitrust, dunque, si è limitata a dedurre ed interpretare la normativa deontologica in astratto e secondo il proprio angolo prospettico interpretativo e, quindi, la Corte Europea non poteva che rinviare al giudice nazionale appunto per l'acquisizione di elementi concreti. In altre parole, **è mancata la prova della realizzazione di concreti effetti restrittivi della concorrenza**, i soli che, tra l'altro, potevano e possono legittimare la sanzione economica, non potendosi questa basare su un ipotetico pericolo potenziale astrattamente considerato e delineato. **Però il Consiglio di Stato ha ritenuto le astratte deduzioni dell'Authority, pur meramente assertive degli effetti anticoncorrenziali, quale elemento di prova da solo sufficiente per rigettare il ricorso e ritenere realizzati gli effetti restrittivi della concorrenza, così non annullando la sanzione economica inflitta al C.N.G. senza nemmeno esaminare le specifiche eccezioni da questi formulate sul punto.**

Per quanto attiene in specie il "*contesto globale ordinamentale*", ossia l'ordinamento giuridico di riferimento costituito dal complesso delle normative regolanti l'Ordine professionale dei geologi, questo complesso normativo è stato specificatamente richiamato dal Consiglio Nazionale dei Geologi oltre che nel corso dell'interlocuzione con l'Authority precedente la causa, anche negli atti di ricorso di primo grado e di appello tanto che l'ordinanza del Consiglio di Stato del 5.03.2012 di rinvio alla Corte Europea conteneva già un cospicuo, anche se non



completo, elenco di tali norme. Sono stati quindi portati all'esame e conoscenza del giudice di secondo grado: la legge 112/1963 istitutiva del C.N.G. con la specifica indicazione dei compiti del Consiglio; la legge 339/1990 istitutiva degli Ordini Regionali e riqualificativa dei compiti del Consiglio Nazionale; gli articoli del codice civile 2061, 2229, 2230, 2232, 2233 e 2238 concernenti il lavoro autonomo e le professioni intellettuali e le associazioni professionali con i relativi ambiti e compiti istituzionali; gli articoli 16 e 17 della legge 616/1966; le norme di legge attinenti il contributo ordinistico; lo stesso D.L. Bersani nella parte in cui è richiamata la funzione di garanzia della qualità professionale rimessa ai codici deontologici (art. 2, comma 3). Ma l'esame di tale cornice normativa di legge, e il connesso richiamo al "*contesto globale normativo*", è stato sottoposto dal Consiglio Nazionale dei Geologi all'Authority fin dall'inizio della procedura, come documentato nel processo. Così con note del 23.09.2009 e del 3.05.2010 ed inoltre nell'audizione del 15.07.2009 è stata espressamente rappresentata "*l'inderogabile e legittima necessità di inserire la fattispecie nell'intero contesto legislativo vigente regolante il Consiglio Nazionale dei Geologi e, più in generale, gli Ordini Professionali*". **Nonostante ciò l'esame di tale cornice normativa di legge risulta del tutto ignorata e pretermessa dal Consiglio di Stato.**

Nei descritti profili può ritenersi, quindi, che ove l'ordinamento giurisdizionale contemplatesse, anche nel settore della giustizia amministrativa, il terzo grado di legittimità, la sentenza meriterebbe senza dubbio di essere impugnata per omesso esame ed omessa pronuncia su punti qualificanti ed importanti della controversia e, in primis, per omesso esame del **contesto globale**, dell'**ordinamento giuridico**, della **prassi applicativa** seguita dall'Ordine nelle varie fattispecie, secondo quanto indicato dalla Corte Europea.

LE OMESSE PRONUNCE

Ma la sentenza non ha considerato e non si è pronunciata su diversi altri motivi di appello proposti, tra i quali.

1. Eccezione di incostituzionalità (motivo 1 di appello) dell'art. 2 n° 1 della legge 287/1990 per violazione degli articoli da 70 a 77 della Costituzione concernenti il procedimento di formazione delle leggi, nella parte in cui tale norma non prevede che non possono essere considerate "*intese*" comportamenti giuridici regolati da norme di legge obbligatorie pena la modificazione e/o l'abrogazione surrettizia ed illegittima di norme di legge vigenti.
2. La violazione dell'art. 21 della legge 287/1990 istitutiva dell'Authority per la Concorrenza (motivo 2 di appello) che stabilisce: "*allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti di carattere generale - ndr.: alla cui natura giuridica*



è riconducibile il nuovo codice deontologico - *determinano distorsione della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale* ". In tal caso "*l'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti ed agli Enti locali e territoriali interessati*".

Dunque l'Antitrust avrebbe dovuto segnalare, agli Organi Istituzionali di cui all'art. 21, le fattispecie normative **ritenute** distorsive della concorrenza. L'aver, invece, promosso direttamente il procedimento di infrazione nei confronti del C.N.G. e l'aver anche applicato sanzione, costituisce manifesta violazione di legge ed anche abuso di discrezionalità. Infatti la norma di cui trattasi non prevede alcun potere di discrezionale cumulabilità e/o alternatività tra procedimento sanzionatorio e segnalazione alle Autorità Istituzionali. E dire che sul punto si era già pronunciato anche il T.A.R. Lazio con sentenza n° 5486/2001 secondo cui, in base alla normativa nazionale (art. 21 legge 287/1990) "*il sindacato repressivo dell'Autorità*" deve arrestarsi "*di fronte a comportamenti ritenuti anticoncorrenziali che siano conseguenza di norme di legge o di regolamento o di provvedimenti amministrativi generali, dovendosi in tal caso l'Autorità limitarsi alla segnalazione di tali situazioni distorsive alle Autorità o alle Amministrazioni che hanno adottato dette norme o detti provvedimenti generali*". Sul punto la sentenza del Consiglio di Stato non contiene alcun esame, deduzione, argomentazione né decisione.

3. Omesso esame del richiamo ai compiti ordinamentali del Consiglio Nazionale dei Geologi, regolati da norme di legge (n° 1 dei motivi di appello).
4. Omesso esame della ritenuta insufficienza del richiamo formale al D.L. 223/2006 contenuto negli artt. 17 e 18 del N.C.D. (motivo n° 7).
5. Omesso esame del carattere ordinamentale/istituzionale e **non commerciale** del contributo associativo, oggetto del prelievo sanzionatorio (motivo n° 13 di appello). Sul punto, al fine di illustrare la chiara differenza esistente tra contributo associativo disposto da legge da una parte e prezzi/profitti illegittimi dall'altra, si erano riportati anche gli orientamenti della Commissione Europea secondo cui "*per il calcolo delle ammende in applicazione dell'art. 23 paragrafo 2 lettera "a" del regolamento CE n° 1/2003 può stimare il valore totale delle vendite dei beni o servizi ai quali l'infrazione si riferisce nell'area geografica interessata (più ampia del SEE), determinare la quota delle vendite di ciascuna impresa che ha partecipato all'infrazione su tale mercato e applicare tale quota alle vendite aggregate realizzate all'interno del SEE di queste stesse imprese*". Dunque risulta manifesta l'abnormità dell'equiparazione tra contributo associativo e prezzi di vendita/profitti (motivo n° 13 di appello).

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

6. Violazione del principio di legalità (motivo n° 12 di appello), di valenza anche costituzionale, secondo cui, ai sensi dell'art. 1 della legge 689 del 24.11.1981 *"nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione"*. Al secondo comma è stabilito che *"le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati"*. Ma nella fattispecie non sussiste alcuna norma di legge che legittimasse l'inflizione di sanzione economica che, anzi, lo stesso decreto Bersani prevede **soltanto la "nullità" della norma deontologica** eventualmente ritenuta lesiva della concorrenza. **La sanzione pertanto non andava deliberata e, tantomeno, applicata.**
7. Omesso esame della ritenuta gravità del comportamento del Consiglio Nazionale dei Geologi (motivo n° 14) che, infatti, ha soltanto osservato ed applicato la legge.

**** * * * * *

Il Consiglio di Stato ha anche ignorato la pur segnalata ed evidenziata sentenza della **Corte di Cassazione n° 21226 del 20.06.2011** secondo cui *"quanto alle altre decisioni emesse con riferimento agli Ordini professionali, nelle stesse è stato affermato che la loro natura è quella di Enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, e che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego e che è indubitabile la qualificazione pubblica del patrimonio dell'Ente (C. 3/1966)"*. Però l'Authority, nella circostanza, ha equiparato tale patrimonio a prezzo/profitto e la domanda di annullamento della sanzione neppure risulta esaminata dal Consiglio di Stato. Ma se gli Ordini professionali sono Enti pubblici non economici e non svolgono alcuna attività economica e agiscono per scopi di carattere generale ed il loro patrimonio ha qualificazione pubblica, ne deriva che l'attribuzione agli stessi, nel profilo della concorrenza, dello svolgimento di attività economica d'impresa costituisca **ricorso a vere e proprie "ficto iuris"**, **anche con la conseguenza irrazionale ed illegittima di equiparare il contributo associativo a prezzi e profitti.**

Ci si può pertanto chiedere come mai, nella circostanza, ci si rivolga alle professioni per esercitare esclusivamente occhuti controlli millimetrici su prezzi e compensi senza tenere in alcun conto i contenuti tecnici, scientifici e culturali che le attività professionali esprimono e realizzano ed i relativi importanti effetti sociali. Come si può considerare i professionisti geologi soltanto nel profilo commercialistico dei compensi senza assumere anche la valutazione e considerazione della fondamentale importanza di questa professione - che deve o dovrebbe essere rafforzata e promossa - per la protezione e lo sviluppo ambientale? Come si può spingere *"la parzialità"* di una visione grettamente commercialistica fino al punto di alterare dati giuridici oggettivi facendo, ad esempio, diventare prezzo/profitto quello che è


contributo associativo disposto e regolato dalla legge e addirittura assoggettando tale contributo a prelievo sanzionatorio?

Insomma questa sentenza - manifestamente basata sul **sospetto** dell'aggiramento anticoncorrenziale, come d'altronde più volte ha avuto modo di esprimersi l'Authority - questa sentenza del Consiglio di Stato tiene ferma quella che possiamo definire "**la barra delle finzioni**" secondo cui i lavoratori autonomi professionisti intellettuali pur non associando, nella stragrande maggioranza dei casi, alcun fattore della produzione (né capitale, né lavoro subordinato, né organizzazione imprenditoriale) vengono però ritenuti imprese nel profilo della concorrenza. Questa "**barra astratta**" ha già provocato depauperamento e danni a migliaia di professionisti lavoratori autonomi, **spesso in possesso di solo computer e di limitata dotazione tecnica** - però ricchi di impegno professionale - così che in specie tanti studi tecnici di professionisti hanno chiuso l'attività o anche hanno dovuto privarsi financo del singolo collaboratore o collaboratrice. Nel contempo, però, la **Corte di Cassazione, Supremo giudice della legittimità**, delinea la natura degli Ordini professionali come **enti pubblici non economici ... con scopi di carattere generale**.

Ci sta bene, a questo punto, la considerazione, ricorrente nella storia, secondo cui "*grande è la confusione sotto il cielo*", o anche quella formulata da Gianluca Oreto su "*lavori pubblici.it*" del 30.01.2015 che riporta alcuni versi dello scrittore tedesco Bertold Brecht sulla progressiva spoliazione del soggetto economicamente e socialmente più debole da parte del più forte. O infine, senza indulgere a citazioni storiche o letterarie, le conclusioni del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi dott. Gian Vito Graziano affidate a *Lavori pubblici.it* del 2.02.2015 secondo cui "*i termini del problema stanno nel fatto che le attività lavorative svolte in forma autonoma sono mal tollerate da chi dall'economia commerciale trae un vantaggio di arricchimento economico che però non coincide e mai potrà farlo con l'arricchimento culturale tecnico e scientifico del nostro Paese. Anche di questo dobbiamo prendere atto, ma è proprio questo inaridimento che come Consiglio Nazionale dei Geologi abbiamo voluto combattere, con l'orgoglio di averlo fatto strenuamente a difesa della professione intellettuale*".

Roma, 2 marzo 2015


(Avv. Claudio Romano)


(Avv. Anna Lagonegro)